

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2482

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURCO, IOTTI, JERVOLINO RUSSO, BOLOGNESI, PROCACCI, BASSI LAGOSTENA, SBARBATI, RINALDI, VELTRONI, BERLINGUER, GUERZONI, MATTIOLI, MUSSI, NOVELLI, SPINI, SOLAROLI, CALZOLAIO, CORDONI, DE SIMONE, GRITTA GRAINER, VIGNERI, RIZZA, BANDOLI, AMICI, SERAFINI, ANGIUS, ARLACCHI, BARTOLICH, BASSANINI, BATTAFARANO, BEEBE TARANTELLI, BIRICOTTI, BONSAI, BOVA, BRACCI MARINAI, BRUNALE, CACCAVARI, CAMOIRANO, CAMPATELLI, CANESI, CENNAMO, CHIAROMONTE, CHIAVACCI, CORLEONE, CORNACCHIONE MILELLA, DALLA CHIESA, DANIELI, DE BENETTI, DEL GAUDIO, DI LELLO FINUOLI, DI STASI, DUCA, EMILIANI, EVANGELISTI, FERRANTE, GALLETTI, GALLIANI, GAMBALE, GERARDINI, GIANNOTTI, GRIGNAFINI, INCORVAIA, INNOCENTI, LA CERRA, LA SAPONARA, LORENZETTI, LUCÀ, LUMIA, MANCA, MANGANELLI, MANZINI, MARIANI, NADIA MASINI, MELANDRI, MIGNONE, MONTECCHI, NARDONE, MAGDA NEGRI, OLIVERIO, OLIVO, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PENNACCHI, RANIERI, RASTRELLI, REBECCHI, ROTUNDO, SAONARA, SCALIA, SETTIMI, SITRA, STAMPA, STANISCI, SUPERCHI, TATTARINI, UCCHIELLI, VIGNI, VIVIANI

Norme per cambiare i tempi delle città

Presentata il 4 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di riformare e coordinare i sistemi degli orari delle città per migliorare la qualità della vita è stata concretamente posta nell'agenda politica dalla battaglia delle donne del PCI-PDS che con la loro proposta di legge « Le donne cambiano i tempi » (del 1988) avevano indicato la possibilità di costruire su iniziativa del sindaco il « piano regolatore dei tempi ». Questa proposta di legge trovò una pratica applicazione e sperimentazione a Modena, su iniziativa del sindaco Alfonsina Rinaldi.

Quando il Parlamento discusse ed approvò la legge n. 142 del 1990 sugli statuti comunali, il suggerimento di attribuire al sindaco la facoltà di riorganizzare gli orari delle città trovò accoglienza nell'articolo 36 della medesima legge. Lo strumento legislativo, insieme con la battaglia e la mobilitazione delle donne, ha conquistato nuovi alleati, soprattutto sindaci, amministratori, sindacalisti, docenti universitari. Si sono così avviate nel nostro Paese sperimentazioni che riguardano ottanta comuni e sono state elaborate nove leggi regionali.

Tali esperienze sono partite dalle seguenti premesse. Le nostre città soffrono di una organizzazione dei tempi sociali che provoca momenti di congestione e di affollamento con conseguente inquinamento e spreco di tempo (esempio: tutti sulla strada alla stessa ora per andare in ufficio) alternati a momenti di vuoto e deserto nell'uso delle strade o dei servizi; un'organizzazione dei tempi sociali che vede la coincidenza tra orari di lavoro ed orari dei servizi e dei negozi, per cui, per utilizzare i medesimi, è necessario o assentarsi dal lavoro oppure non partecipare alle attività lavorative extradomestiche.

Inoltre, gli orari standardizzati dei servizi risultano inefficaci rispetto alle domande dei cittadini/e ed impediscono di valorizzare ed utilizzare nelle loro potenzialità le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche delle nostre città. Queste ultime sono cresciute attorno ad un modello temporale oggi in crisi ed in via di destrutturazione — il modello industrialista, taylorista e fordista — che ha proposto una organizzazione gerarchica dei tempi sociali attorno al primato del tempo di lavoro; che ha imposto alle città la scansione rigida ed uniforme dei tempi di lavoro; che ha plasmato di sé la cultura urbanistica. In passato, ma anche oggi, la cultura urbanistica prevalente individua il principio ordinatore del funzionamento urbano nella divisione del territorio per zone omogenee ciascuna destinata ad una specifica attività. « Si tratta di una idea di ordine urbano profondamente impregnata dallo schema di divisione del lavoro del tipo uomo-capofamiglia-produttore di reddito, donna-dipendente-responsabile del lavoro di riproduzione. Secondo il criterio delle zone omogenee ci sono zone dove si abita, vicino alle quali si collocano i servizi connessi all'abitare (il commercio dei generi di prima necessità, i servizi per l'educazione e l'assistenza, i servizi sociali, eccetera) e zone dove si produce o si svolgono attività direzionali e terziarie, vicino alle quali si collocano i relativi servizi. Il lavoro delle donne è reso frenetico da questo schema. La doppia presenza delle donne

(lavoro-famiglia) vuol dire anche doppia distanza: sommare lo spostamento maschile per il lavoro allo spostamento femminile per la riproduzione. Con una organizzazione dei tempi e delle relazioni tra le funzioni (orari di apertura, turni, eccetera) che è rimasta vischiosamente attaccata a quel modello superato. Tanto più che le ragioni delle donne (del lavoro di riproduzione e di cura) non hanno alcun peso nelle decisioni in materia di infrastrutture e servizi di trasporto. L'analisi costi-benefici dà valore solo al tempo monetizzabile: la città non è attrezzata per il tempo non monetizzabile delle donne » (la citazione è tratta da un articolo di Maria Rosa Vittadini, urbanista, docente di architettura all'università di Venezia).

Oggi i modelli lavorativi sono in via di cambiamento. La scansione rigida ed uniforme degli orari (otto ore per cinque giorni alla settimana) è gradualmente sostituita da un modello di orario flessibile ed intermittente che occupa i sabati e le domeniche, le notti, e si snoda su fasce orarie giornaliere molto diversificate tra loro. Questi mutamenti degli orari di lavoro richiedono una armonizzazione con l'organizzazione sociale e le scansioni temporali delle città, oltretutto la difesa dei diritti dei lavoratori interessati. Infatti, quegli orari di lavoro diventano meno disagiati se possono usufruire di orari di apertura dei servizi, dei negozi, dei trasporti. I sistemi degli orari delle città devono articolarsi su nastri orari differenziati per favorire un incontro tra il lavoro e gli altri tempi di vita e per arricchire e personalizzare le modalità di uso delle città nel loro insieme.

Quali sono state le linee guida dei progetti di riorganizzazione degli orari delle città?

A) Favorire un rapporto più diretto e personalizzato tra cittadini, servizi e pubblica amministrazione, promuovendo una cultura che riconosca i diritti degli utenti;

B) allargare i diritti di cittadinanza ed estendere in modo equo per tutti un'ampia possibilità di utilizzo delle opportunità sociali, culturali e formative presenti nella città;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C) ampliare le possibilità di uso della città attraverso la desincronizzazione regolata degli orari dei servizi, delle attività commerciali eccetera;

D) favorire un uso del territorio, degli spazi urbani, dei trasporti, dei servizi, delle opportunità culturali e formative che migliorino la qualità della vita nelle città.

E) rendere la città più disponibile nei confronti dei bambini, degli anziani, dei portatori di *handicap*; più accogliente nei confronti di chi è straniero.

Esse, concretamente, si sono tradotte in progetti che hanno modificato gli orari di apertura dei servizi alle persone, delle scuole medie superiori, dei negozi; hanno sveltito i tempi per le certificazioni e per le pratiche burocratiche attraverso l'applicazione alle pubbliche amministrazioni dei processi di informatizzazione; hanno avviato interventi sul traffico; hanno ampliato le opportunità culturali e formative.

La proposta di legge che qui presentiamo nasce da una valutazione delle sperimentazioni realizzate in ottanta città italiane (tra le altre: Roma, Milano, Novara, Varese, Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Siena, Perugia, Ancona, L'Aquila, Catania).

Nel corso di una audizione parlamentare promossa dal gruppo progressista, gli amministratori e le amministratrici coinvolte, gli esperti, le associazioni del volontariato, i dirigenti sindacali che vi hanno preso parte, hanno posto la necessità di una legge quadro sugli orari e sui tempi delle città, che si ponga come sostegno ed incentivo alle sperimentazioni.

La nostra proposta di legge interviene sui punti critici che le esperienze avviate hanno messo in rilievo per dare ad essi una soluzione positiva.

La presente proposta di legge:

1) definisce gli indirizzi cui deve essere finalizzata una politica di riorganizzazione degli orari; sollecita tutti gli atti legislativi ed amministrativi regionali e comunali perché si armonizzino con le politiche di riorganizzazione dei tempi. La proposta di legge suggerisce che la politica di riforma e riorganizzazione dei tempi

delle città sia intesa e praticata come un parametro della qualità urbana, come un punto di vista da cui partire per progettare una qualità urbana rispettosa dei cittadini e delle cittadine in tutte le fasi del ciclo di vita, capace di valorizzare le vocazioni ambientali, paesaggistiche e culturali delle città medesime;

2) rende cogente per il sindaco la responsabilità di promuovere e coordinare il piano territoriale degli orari. Esso deve essere realizzato attraverso una procedura negoziale che coinvolga tutte le forze sociali ed i decisori che hanno potere e competenze in merito agli orari delle città. La nostra proposta di legge attribuisce, inoltre, al sindaco poteri di intervento sugli altri decisori in merito agli orari delle città qualora essi intendano sottrarsi al rispetto delle linee del piano territoriale elaborate con procedura democratica e negoziale. Il sindaco agisce utilizzando non un potere impositivo ma una capacità ed un potere propositivi, creando ambiti di collaborazione verso soggetti o enti esterni alla amministrazione comunale;

3) definisce norme che sollecitano e valorizzano la partecipazione popolare;

4) definisce le linee di indirizzo in merito agli orari di apertura al pubblico dei pubblici servizi, delle attività commerciali, dei calendari scolastici, eccetera.

Di particolare rilievo sono gli articoli 2, 11 e 12.

L'articolo 2 prevede che l'organizzazione degli spazi e dei tempi delle città sia a misura delle esigenze dei bambini e delle bambine che sono chiamati a collaborare con il contributo delle loro idee attraverso forme di coinvolgimento che i singoli comuni decideranno, di volta in volta, in accordo con i genitori, le scuole, le associazioni dei bambini e dei ragazzi.

L'articolo 11 prevede l'istituzione delle « banche dei tempi ». Le persone, i gruppi sociali che vogliono offrire una parte del proprio tempo per impieghi sociali, per forme di solidarietà, per aiutare l'ente lo-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cale ad utilizzare determinati servizi in modo più ampio, per autorganizzare microasili o servizi di vicinato, possono dichiarare questa loro disponibilità alle associazioni di volontariato che otterranno dai comuni le attrezzature e le risorse necessarie per sostenere queste reti di mutualità e di reciproco aiuto. Lo scambio di tempo tra individui e gruppi sociali consente di

risparmiare denaro e di costruire una società più solidale ed efficiente.

L'articolo 12 prevede l'istituzione di un Fondo per la liberazione dei tempi delle città che attinge le sue risorse dall'aumento da una quota dell'imposta di fabbricazione sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella misura di lire 50 al litro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. La riforma dei sistemi degli orari ed il loro coordinamento, come stabiliti dalla presente legge, sono finalizzati a migliorare la qualità della vita delle comunità presenti sul territorio della Repubblica e ad armonizzare i tempi di funzionamento della città.

2. La riforma ed il coordinamento degli orari ai sensi del comma 1 devono promuovere, in particolare, i diritti di cittadinanza degli uomini e delle donne mediante:

a) articolazione migliore dei tempi di lavoro, di cura, di relazione e di svago, che consenta maggiore autogoverno del tempo di vita personale e sociale, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 10 aprile 1991, n. 125;

b) aumento delle opportunità di accesso e fruizione dei servizi pubblici e privati e delle istituzioni culturali e formative;

c) aumento delle opportunità per tutti i cittadini e le cittadine, nei diversi cicli di vita, di fruire della città e del suo patrimonio culturale ed ambientale, valorizzando la solidarietà sociale;

d) diversificazione dei mezzi di trasporto che favorisca la mobilità dei cittadini nelle loro diverse condizioni di vita, e riduca il traffico e l'inquinamento.

3. I comuni, nella definizione degli assetti delle città, mettono a disposizione dei bambini e delle bambine gli spazi ed i tempi per il passeggio ed il gioco, l'ambiente naturale, i servizi sanitari ed educativi, le opportunità culturali e di relazioni sociali necessarie alla loro crescita ed alla formazione della loro personalità.

ART. 2.

(Una città amica dei bambini e delle bambine: incentivi per i servizi per l'infanzia. Consultazione dei bambini).

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, favoriscono il potenziamento e l'articolazione degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali, sanitari, con particolare attenzione ai servizi per l'infanzia.

2. I comuni che deliberano piani di sviluppo dei servizi sanitari, educativi e ricreativi per l'infanzia possono richiedere un contributo alla regione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 12. Le leggi regionali definiscono i requisiti in base ai quali i comuni possono accedere ai finanziamenti.

3. I consigli comunali, prima della discussione e approvazione dei piani regolatori generali, di altri atti di piano e del bilancio di previsione, adottano opportune forme statutarie di consultazione dei bambini e delle bambine residenti, in relazione alla scuola, ai servizi sociali, alle attività sportive e culturali, alle politiche ambientali.

ART. 3.

(Compiti delle regioni).

1. Le regioni incentivano, anche con l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 12, i comuni a promuovere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani territoriali di coordinamento degli orari previsti dall'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142. A tale fine possono emanare, ai sensi dell'articolo 36 della medesima legge n. 142 del 1990, una disciplina di indirizzo per le finalità di riforma e coordinamento degli orari.

2. Le regioni possono istituire, nell'ambito degli assessorati competenti ed a carico dei rispettivi bilanci, un comitato tecnico, composto da esperti competenti nei campi della progettazione, dell'analisi sociale ed urbana, della comunicazione so-

ziale, della gestione organizzativa, della progettazione, cui affidare compiti consultivi ed attuativi in ordine al coordinamento degli orari ed alla applicazione della legislazione regionale attuativa dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali di coordinamento degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

4. Le norme regionali indicano ai comuni criteri e procedure per l'adozione di piani territoriali di coordinamento degli orari.

5. La disciplina contenuta nelle norme regionali di cui al comma 4 dovrà indicare:

a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo, dei trasporti;

b) le procedure per l'adozione dei piani territoriali di coordinamento degli orari;

c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani territoriali di coordinamento degli orari.

6. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 2 dell'articolo 4.

ART. 4.

(Piano territoriale degli orari).

1. Il piano territoriale di coordinamento degli orari realizza le finalità di cui all'articolo 1 ed è strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.

2. I sindaci sono tenuti a predisporre e ad attuare con ordinanze, entro il 31 dicembre 1995, il piano territoriale di coordinamento degli orari, tenendo conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.

3. Il piano territoriale dovrà prevedere fasce massime e minime di apertura dei servizi al pubblico, entro le quali gli operatori potranno scegliere i propri orari di apertura effettiva, previa comunicazione obbligatoria al sindaco. Il sindaco, e per suo incarico l'ufficio tempi ed orari di cui all'articolo 5, valuta se le scelte degli operatori garantiscono un servizio idoneo per la popolazione.

ART. 5.

(Ufficio tempi ed orari).

1. Il sindaco e la giunta istituiscono un ufficio tempi ed orari con una struttura tecnica organizzativa. Il responsabile dell'ufficio tempi ed orari partecipa alla conferenza dei dirigenti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'ufficio tempi ed orari coordina sul piano organizzativo, comunicativo ed amministrativo il complesso delle attività necessarie alla predisposizione e realizzazione del piano territoriale degli orari. Può avvalersi di un comitato scientifico che ha il compito di sovrintendere alla elaborazione ed alla realizzazione del piano promuovendo a tal fine gli studi e le ricerche necessari.

3. Il sindaco, e per suo incarico l'ufficio tempi ed orari, elaborano le linee guida del piano territoriale degli orari avvalendosi di esperti competenti nei campi della progettazione, dell'analisi sociale ed urbana, della comunicazione sociale, della gestione del cambiamento organizzativo, della progettazione fisica dei luoghi. Si avvalgono

altresi, della consultazione delle forze sociali e delle associazioni dei cittadini e delle cittadine.

4. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco e della giunta ed è vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare le disposizioni dei singoli assessorati con le scelte contenute nel piano territoriale.

ART. 6.

(Cabina di regia dei tempi e degli orari).

1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano territoriale degli orari di cui all'articolo 4, il sindaco istituisce una cabina di regia dei tempi e degli orari, cui partecipano:

a) il sindaco o per incarico l'ufficio tempi e orari;

b) gli assessori competenti;

c) il prefetto;

d) le direzioni delle pubbliche amministrazioni competenti;

e) rappresentanze sindacali degli imprenditori della grande, piccola e media impresa;

f) associazioni dei commercianti;

g) organizzazioni sindacali dei lavoratori;

h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti sul territorio;

i) associazioni dei cittadini e delle cittadine presenti sul territorio;

l) associazioni dei consumatori;

m) un rappresentante del presidente della provincia.

2. In caso di mancato accordo, il sindaco, sentito l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 1, modifica in via sperimentale gli orari di apertura al pubblico dei servizi di competenza comunale.

3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi pro-

blemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.

4. I comuni delle città capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.

ART. 7.

(Partecipazione dei cittadini e delle cittadine).

1. In applicazione del capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142, i comuni definiscono le modalità per la partecipazione dei cittadini e delle cittadine al piano territoriale degli orari, di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, in particolare al fine di garantire il diritto all'informazione, alla comunicazione permanente e la possibilità di espressione di pareri da parte di singoli, gruppi ed associazioni, in merito alle politiche che si intendono adottare.

ART. 8.

(Orari della pubblica amministrazione).

1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.

2. Il piano territoriale degli orari di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità ed articolazioni differenziate di apertura al pubblico degli orari dei servizi della pubblica amministrazione.

3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni di infor-

mazione e certificazione anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.

ART. 9.

(La scuola aperta al territorio).

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

2. Nei limiti stabiliti dal comma 5, i locali delle scuole di ogni ordine e grado sono aperti al pubblico durante l'intero anno scolastico.

3. Lo svolgimento degli esami di maturità, il calendario delle festività e gli altri esami sono regolati, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione.

4. Allo svolgimento delle lezioni nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado sono riservati almeno duecento giorni di attività effettive o di equivalente servizio scolastico articolato su cinque giorni settimanali.

5. Fermi restando i poteri del sindaco di cui all'articolo 5, le singole unità scolastiche determinano l'orario settimanale delle lezioni e, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, stabiliscono le date di inizio e di fine delle lezioni, nonché i periodi destinati allo svolgimento di altre attività didattiche programmate.

6. Nell'ambito del monte ore definito a livello nazionale, la flessibilità degli orari dovrà favorire, attraverso il collegamento con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive e di volontariato, l'apertura delle scuole per l'intera giornata, al fine di consentire lo svolgimento di attività di recupero della dispersione scolastica, attività compensative e di arricchimento dell'attività formativa.

ART. 10.

(Orari dei negozi, degli esercizi di vendita al dettaglio e dei servizi con vendita al pubblico).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano fissano una fascia oraria giornaliera di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, non superiore a quindici ore, entro la quale gli esercenti determinano i propri orari di apertura e di chiusura.

2. I comuni applicano le disposizioni di cui al comma 1 in coerenza con le articolazioni previste nel piano territoriale degli orari e provvedono al loro coordinamento al fine di garantire fasce desincronizzate di apertura dei servizi commerciali per aree territoriali, per tipologie commerciali, per i turni di chiusura settimanale e per il periodo di contrazione delle attività.

ART. 11.

(Banche dei tempi).

1. Per ampliare le fasce orarie di utilizzo dei vari servizi delle città, per aiutare le famiglie nella cura delle persone anziane, nella cura e nella formazione dei bambini e degli adolescenti, e per favorire lo scambio di servizi di vicinato, i comuni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, promuovono la costituzione, anche in forma di società per azioni, di centri di servizio, denominati « banche dei tempi », al fine di sostenere ed incentivare le iniziative di singoli cittadini, enti ed associazioni che intendono dare disponibilità del proprio tempo per impieghi sociali e per forme di solidarietà.

2. Per favorire le iniziative previste dalle banche dei tempi, i comuni possono disporre l'utilizzo di locali di proprietà comunale, nonché l'adozione di agevolazioni fiscali, tariffarie o nella fruizione dei servizi a favore dei soggetti che vi partecipano.

3. Le banche dei tempi possono accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 12.

4. Ai fini tributari, alle banche dei tempi si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

ART. 12.

*(Fondo per la liberazione
dei tempi delle città).*

1. L'imposta di fabbricazione sulle benzine e sul gasolio per autotrazione è elevata, dal 1° gennaio 1996, di lire 50 il litro.

2. Il gettito di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato e devoluto al « Fondo per la liberazione dei tempi delle città », valutato in lire 3.600 miliardi annui ed istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

3. A decorrere dal 1996, il Ministero delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, ripartisce il Fondo di cui al comma 2 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione ai consumi di benzine e gasolio rilevati dallo stesso Ministero al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Le regioni iscrivono le somme attribuite in un apposito capitolo di bilancio denominato « Fondo regionale per lo sviluppo del trasporto pubblico e per la trasformazione dei tempi della città ». Le regioni provvedono, con legge regionale, a dettare norme per l'utilizzazione del fondo. Il fondo regionale può essere utilizzato per i progetti di cui agli articoli 2, 4 e 11, nonché per finanziarie, in misura non superiore al 50 per cento, spese di investimento, quali i sistemi di parcheggio e di scambio tra auto e mezzo pubblico finalizzati alla chiusura dei centri storici e delle aree urbane più densamente popolate, le metropolitane leggere, la riconversione all'elettricità dei trasporti pubblici, l'integrazione del trasporto pubblico urbano con le ferrovie, il rilancio delle ferrovie locali, le scale mobili ed i nastri trasportatori, gli erogatori di energia ed i posteggi per le auto elettriche, le piste ciclabili ed ogni altro mezzo di trasporto collettivo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, convoca ogni anno, entro il 31 marzo, una conferenza di coordinamento e di indirizzo per l'esame dei risultati conseguiti dal Fondo e per la definizione delle linee di intervento futuro.

6. Alla conferenza di coordinamento e di indirizzo di cui al comma 5 partecipano i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, dei lavori pubblici e per gli affari regionali, il presidente delle Ferrovie dello Stato S.p.a., nonché i rappresentanti delle regioni, delle province, dei comuni, degli uffici tempi ed orari dei comuni, delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e sulla base dei lavori della conferenza di coordinamento e di indirizzo di cui al comma 5, una relazione sul trasporto pubblico e sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle città.

ART. 13.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati in lire 3.600 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.